Giovedì 24 giugno 2021

P9_TA(2021)0316

Adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità normative: relazione «Legiferare meglio» 2017, 2018 e 2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2021 sull'adeguatezza, la sussidiarietà e la proporzionalità normative dell'Unione europea — relazione «Legiferare meglio» relativa agli anni 2017, 2018 e 2019 (2020/2262(INI))

(2022/C 81/06)

Il Parlamento europeo,

— visto l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE),

— visto il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

— visto il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

— visti l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 16 dicembre 2003 e la sua versione più recente, l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016,

— viste le disposizioni pratiche convenute il 22 luglio 2011 fra i servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio per l'attuazione dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in caso di accordi in prima lettura,

— viste la relazione annuale 2017 della Commissione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (COM(2018)0490), la relazione annuale 2018 della Commissione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (COM(2019)0333) e la relazione annuale 2019 della Commissione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (COM(2020)0272),

— visti la comunicazione della Commissione dal titolo «I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE» (COM(2018)0703) e il relativo allegato,

— vista la task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente», che ha presentato le sue conclusioni il 10 luglio 2018,

— visti i pareri e le risoluzioni del Comitato europeo delle regioni, ossia la risoluzione del 1º febbraio 2018 dal titolo «Modificare il regolamento recante disposizioni comuni in materia di fondi SIE per sostenere le riforme strutturali» [1], il parere del 9 ottobre 2018 dal titolo «Riflettere sull'Europa: la voce degli enti locali e regionali per ripristinare la fiducia nell'Unione europea» (CDR 1230/2018) e la risoluzione del 10 dicembre 2020 sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 [2], nonché le priorità del Comitato delle regioni per il 2020-2025 «Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso i suoi piccoli centri, le sue città e le sue regioni» approvate in occasione della sessione plenaria tenutasi dal 30 giugno al 2 luglio 2020,

— vista la 9ª conferenza sulla sussidiarietà «Sussidiarietà attiva: creiamo insieme un valore aggiunto europeo» organizzata congiuntamente a Roma il 22 novembre 2019 dal Comitato delle regioni e dalla Conferenza italiana dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome,

— visto l'accordo di cooperazione firmato il 5 febbraio 2014 tra il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni,

[1] GU C 176 del 23.5.2018, pag. 5.
[2] GU C 37 del 2.2.2021, pag. 1.

— vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ([3]), che accoglie con favore l'impegno della Commissione a garantire che tutte le azioni dell'UE contribuiscano a creare un futuro sostenibile e a realizzare una transizione giusta e ad aggiornare di conseguenza gli orientamenti per legiferare meglio, scenario che richiede, tra l'altro, che il principio «sustainability first» (privilegiare la sostenibilità) sia integrato nell'agenda «Legiferare meglio» dell'UE e dei suoi Stati membri,

— vista la sua risoluzione del 9 giugno 2016 per un'amministrazione europea aperta, efficace e indipendente ([4]),

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per gli affari costituzionali,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0191/2021),

A. considerando che i principi di sussidiarietà e di proporzionalità disciplinano l'esercizio delle competenze dell'Unione europea; che, nei settori che non sono di competenza esclusiva dell'UE, il principio di sussidiarietà intende proteggere la capacità di decisione e di azione degli Stati membri e legittimare l'intervento dell'Unione se gli obiettivi di un'azione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, «a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione», essere conseguiti meglio a livello di Unione; che l'inserimento di questo principio nei trattati europei mira quindi a portare l'esercizio delle competenze il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio di prossimità enunciato all'articolo 10, paragrafo 3, TUE;

B. considerando che nel luglio 2017 la Commissione Juncker ha adottato una serie riveduta di orientamenti per legiferare meglio, accompagnati dai relativi strumenti; che ha ampliato il proprio portale «Legiferare meglio» per agevolare la navigazione online dei cittadini; che si è impegnata a porre i principi di sussidiarietà e proporzionalità al centro del processo democratico europeo e della procedura legislativa istituendo una task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente», la quale ha presentato la propria relazione il 10 luglio 2018;

C. considerando che la task force ha formulato raccomandazioni, da un lato, per migliorare la comprensione comune e l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell'operato delle istituzioni dell'UE e, dall'altro, per attribuire agli enti locali e regionali nonché ai parlamenti nazionali un ruolo più incisivo per il conseguimento della «sussidiarietà attiva», che dovrebbe promuovere una maggiore titolarità delle politiche dell'UE; che essa ha risposto ai quesiti «come migliorare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità all'interno delle istituzioni dell'UE» e «come migliorare la partecipazione degli enti regionali e locali e dei parlamenti nazionali alla definizione e attuazione delle politiche dell'UE»;

D. considerando che nella sua comunicazione del 23 ottobre 2018 dal titolo «I principi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE» (COM(2018)0703), la Commissione ha ribadito il ruolo fondamentale della sussidiarietà e della proporzionalità nel migliorare la legislazione e ha stabilito le misure da intraprendere per dare seguito alla relazione della task force, che includevano, fra l'altro, una maggiore attenzione rivolta alle opinioni degli enti locali e regionali, la promozione della comprensione comune della sussidiarietà e della proporzionalità all'interno dell'UE, la valutazione più attenta della legislazione vigente dal punto di vista della sussidiarietà e proporzionalità e il sostegno offerto ai parlamenti nazionali affinché svolgessero il proprio ruolo con maggiore efficienza;

E. considerando che la Commissione ha proseguito l'applicazione del programma rafforzato «Legiferare meglio» nonché l'integrazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità in tutte le fasi del processo di definizione delle politiche;

F. considerando che il 3 luglio 2020 la Commissione ha lanciato una versione aggiornata del portale web «Di' la tua» per rendere più facile contribuire online alla legislazione dell'UE e alla definizione delle sue politiche; che la nuova versione del portale dovrebbe migliorare ulteriormente la consultazione e la comunicazione della Commissione con il pubblico nonché aumentare la trasparenza; che nell'ambito del suo programma «Legiferare meglio» l'obiettivo del portale consiste nel migliorare la qualità dell'elaborazione delle politiche dell'UE;

([3]) Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
([4]) GU C 86 del 6.3.2018, pag. 126.

G. considerando che il portale web «Di' la tua» si è dimostrato un utile punto di accesso per permettere ai cittadini e ai portatori di interessi di partecipare alla preparazione delle politiche della Commissione; che la Corte dei conti europea ha, tuttavia, pubblicato una relazione speciale nel 2019 contenente una serie di raccomandazioni al fine di migliorare tale portale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo della traduzione;

H. considerando che nel 2018 la Commissione ha iniziato a unire le relazioni sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità nell'elaborazione della legislazione dell'UE con le relazioni riguardanti i propri rapporti con i parlamenti nazionali, dando in tal modo maggiore peso alle opinioni di questi ultimi ed evitando sovrapposizioni tra le due relazioni annuali;

I. considerando che la Commissione ha ricevuto dai parlamenti nazionali 52 pareri motivati sul principio di sussidiarietà nel 2017, 37 nel 2018 e nessuno nel 2019;

J. considerando che l'assenza di pareri motivati da parte dei parlamenti nazionali nel corso del 2019 non è stata dettata da una migliore attuazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ma è stata dovuta al fatto che il 2019 è stato un anno di transizione tra due mandati della Commissione, con lo scioglimento del Parlamento europeo e le elezioni europee e pertanto con minori iniziative e proposte legislative rispetto agli anni precedenti;

K. considerando che il Parlamento riconosce la necessità di un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali al fianco del Parlamento europeo nel controllo democratico della cooperazione rafforzata in caso di settori politici di competenza congiunta;

L. considerando che il Comitato delle regioni ha di recente introdotto, nel marzo 2021, gli hub regionali 2.0; che tale progetto è stato avviato su iniziativa del Comitato stesso per monitorare le modalità in cui le politiche dell'UE operano sul campo;

M. considerando che il mandato del comitato per il controllo normativo include la verifica della qualità delle valutazioni d'impatto;

N. considerando che la Commissione si è impegnata ad applicare il principio «one-in, one-out», secondo cui ciascuna proposta legislativa che crei nuovi oneri deve sollevare persone e imprese da un onere equivalente esistente a livello dell'UE nello stesso settore d'intervento, ma che finora non lo ha applicato con successo;

O. considerando che dall'attuale crisi è emersa la necessità di individuare e ridurre gli oneri normativi superflui al fine di garantire che le leggi dell'Unione apportino i vantaggi previsti riducendo al contempo i costi non necessari entro un periodo di tempo ragionevole, in particolare accelerando le misure di sostegno per i consumatori, le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese; che, a beneficio dei consumatori, dei lavoratori, delle PMI e dei cittadini nel complesso, la legislazione dovrebbe essere equilibrata, chiara, completa, inclusiva e, ove opportuno, basata sulle necessarie prove scientifiche; che le microimprese e le PMI dovrebbero far fronte solamente a obblighi commisurati alle loro specificità e alle caratteristiche del loro settore, e che la Commissione dovrebbe adottare misure coercitive forti al fine di limitare la frammentazione del mercato, rimuovere gli ostacoli ingiustificati al mercato e garantire condizioni di parità; che, tuttavia, il programma «Legiferare meglio» dovrebbe conseguire risultati per tutti e tutelare gli interessi della società europea;

P. considerando che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio, in qualità di legislatori, devono rispettare i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità;

1. ricorda l'importanza delle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità;

2. si compiace del fatto che prosegua la riflessione sui principi di sussidiarietà e proporzionalità, che sono principi guida fondamentali per l'Unione europea; rammenta l'importanza della promozione di una comprensione comune a livello dell'UE della sussidiarietà e della proporzionalità, e prende atto delle preoccupazioni espresse nelle precedenti relazioni sul carattere piuttosto sommario delle relazioni annuali sulla sussidiarietà e proporzionalità della Commissione, che spesso non prestano un'attenzione particolare a come tali principi siano rispettati nella definizione delle politiche dell'UE; riconosce la crescente completezza delle relazioni annuali della Commissione in materia di sussidiarietà e proporzionalità;

3. rammenta quanto è importante che il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE, in base al quale le decisioni devono essere adottate al livello politico più opportuno e il più vicino possibile ai cittadini e alle imprese, sia costantemente rispettato e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità disponibili a livello nazionale, regionale o locale., rispettando nel contempo i tre processi fondamentali seguenti: valutazione retrospettiva, valutazione d'impatto

e consultazione dei portatori di interessi; incoraggia inoltre la Commissione ad avvicinare l'UE ai suoi cittadini; fa notare che gli enti locali e regionali attuano ed applicano circa il 70 % della legislazione dell'UE; ritiene che una stretta consultazione dei rappresentanti eletti dei cittadini nelle questioni relative all'UE sia un modo molto efficace per avvicinare l'UE ai suoi cittadini; invita le autorità degli Stati membri a livello nazionale e le pertinenti parti interessate a partecipare maggiormente in una fase precoce del processo decisionale, con controlli di sussidiarietà e proporzionalità e valutazioni degli oneri amministrativi della legislazione dell'UE onde garantire che l'UE non intervenga, tranne nei settori che rientrano nella sua competenza esclusiva, a meno che non sia più efficace di un'azione intrapresa a livello nazionale, regionale o locale; rammenta, altresì, che il principio di proporzionalità prevede che qualunque azione intrapresa dall'UE non superi quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati; incoraggia la Commissione a valutare l'efficacia e l'efficienza della procedura di sussidiarietà al fine di individuarne le carenze e affrontarle;

4. sottolinea che l'attuale struttura della procedura per il meccanismo di controllo della sussidiarietà costringe le commissioni parlamentari nazionali dedicate all'UE a investire una quantità eccessiva di tempo nelle valutazioni tecniche e giuridiche con scadenze brevi, fatto che complica il conseguimento dell'obiettivo di tenere un dibattito politico maggiormente approfondito sulla politica europea;

5. chiede una revisione del TFUE e l'introduzione di un diritto diretto di iniziativa legislativa del Parlamento europeo poiché quest'ultimo rappresenta direttamente i cittadini europei;

6. sottolinea l'importanza di illustrare adeguatamente la necessità delle iniziative legislative e il loro impatto su tutti i settori di rilievo (economico, ambientale, sociale), al fine di rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

7. ritiene che far avanzare l'Unione europea attraverso una migliore regolamentazione sia importante per fornire stabilità e certezza giuridica ai cittadini e alle imprese dell'UE e pertanto generare crescita, occupazione e prosperità;

8. ritiene che l'applicazione del principio di sussidiarietà e proporzionalità rappresenti il punto di partenza per la formulazione di qualsiasi politica e costituisca una parte essenziale del ciclo di vita delle politiche;

9. prende atto delle conclusioni della task force per la sussidiarietà e la proporzionalità e per «Fare meno in modo più efficiente»; richiama l'attenzione sul fatto che il Parlamento ha ritenuto che la partecipazione alla task force istituita dalla Commissione ignorasse il ruolo e la posizione istituzionali del Parlamento in qualità di unica istituzione direttamente eletta dell'Unione europea, che rappresenta i cittadini e le imprese a livello dell'Unione ed esercita le funzioni di controllo politico nei confronti della Commissione, e che ha pertanto deciso di declinare l'invito a partecipare nominando i membri della task force; accoglie con favore i risultati e le raccomandazioni della relazione della task force in cui si afferma che esiste un valore aggiunto dell'UE in tutti i settori di attività esistenti, e il fatto che la task force non abbia quindi individuato alcuna competenza prevista dai trattati né alcun settore d'intervento che dovrebbero essere riattribuiti definitivamente, in tutto o in parte, agli Stati membri; invita la Commissione ad attuare tali conclusioni e, nello specifico, a coinvolgere pienamente gli enti locali e regionali nei suoi processi di consultazione, nonché a integrare la «griglia-tipo», al fine di valutare l'applicazione di entrambi i principi durante l'intero processo decisionale; osserva che ciò richiederà un forte impegno, anche da parte dei colegislatori dell'UE; propone inoltre di valutare e sviluppare ulteriormente i quadri esistenti per la cooperazione interparlamentare;

10. è del parere che ogni proposta della Commissione debba avere un impatto positivo sulla vita dei cittadini con costi proporzionati e sostenibili ad essa associati;

11. sottolinea che i parlamenti nazionali dovrebbero essere coinvolti quanto prima nel processo legislativo, preferibilmente subito dopo la pubblicazione della tabella di marcia e durante la fase di consultazione; ritiene che debba inoltre essere rivolta una maggiore attenzione alla sussidiarietà prima della presentazione di un nuovo atto giuridico, in particolare la fase di consultazione dovrebbe essere utilizzata al fine di raccogliere in modo proattivo le osservazioni dei parlamenti nazionali e registrare le loro preoccupazioni, in quanto ciò potrebbe eventualmente evitare l'utilizzo di un «cartellino giallo» e prevenire problemi durante la fase di negoziazione;

12. accoglie con favore le misure tese ad aiutare i parlamenti nazionali a svolgere il proprio ruolo con più efficacia, escludendo il periodo compreso tra il 20 dicembre e il 10 gennaio dal periodo di otto settimane previsto per l'invio dei pareri motivati ad opera dei parlamenti nazionali;

13. sottolinea l'importanza della partecipazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale a livello dell'UE; osserva che, malgrado il numero di pareri motivati pervenuti dai parlamenti nazionali abbia continuato a diminuire tra il 2017 e il 2019 e la totale assenza di pareri motivati presentati nel 2019, il numero di pareri presentati alla Commissione e di contributi trasmessi al Parlamento europeo, anche in merito a iniziative non legislative, è rimasto costantemente elevato, il che attesta l'impegno positivo e lungimirante dei parlamenti nazionali nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE; rileva che molti di tali contributi si sono incentrati su questioni istituzionali importanti, quali il completamento dell'Unione

economica e monetaria (UEM) e l'attivazione delle clausole passerella; osserva che per nessuna proposta sono stati presentati più di quattro pareri motivati; ricorda che i trattati definiscono un ruolo per la cooperazione interparlamentare, conferendo ai parlamenti nazionali la responsabilità di esaminare le iniziative legislative e non legislative; accoglie con favore la partecipazione attiva dei parlamenti nazionali nel dialogo legislativo con le istituzioni dell'UE tramite altri mezzi diversi dal meccanismo di controllo della sussidiarietà; ricorda che la procedura del «cartellino arancione» non è mai stata attivata e che la procedura del «cartellino giallo» è stata attivata solo tre volte, su un totale di 439 pareri motivati e 5 513 pareri nel periodo 2007-2019; osserva che l'attuazione del diritto dei parlamenti nazionali di controllare il rispetto del principio di sussidiarietà, sulla base del cosiddetto sistema di allarme preventivo, ha in parte migliorato le relazioni tra le istituzioni dell'UE e i parlamenti nazionali; sottolinea l'impegno della Commissione a fornire, in futuro, risposte aggregate laddove almeno quattro parlamenti abbiano formulato pareri motivati e a dar prova di flessibilità per quanto riguarda il termine di otto settimane sancito dal trattato entro il quale i parlamenti nazionali devono sottoporre i propri pareri motivati, tenendo conto dei normali periodi di festività e di sospensione delle attività; ritiene che la conferenza sul futuro dell'Europa offrirà ai cittadini un'eccellente opportunità di comunicare in merito all'effettivo impatto delle normative a livello nazionale e di proporre suggerimenti sulle modalità per il conseguimento degli obiettivi del programma «Legiferare meglio», compresa la rivalutazione del processo di sussidiarietà; ricorda che la trasparenza e l'accesso del pubblico sono essenziali per il processo legislativo e giustificano altresì il coinvolgimento dei parlamenti nazionali e regionali, conferendo nel contempo maggiore legittimità e fiducia al processo legislativo democratico dell'Unione europea; accoglie con favore, a tal proposito, i progressi compiuti dal Parlamento nella divulgazione dei documenti a più colonne a seguito della sentenza De Capitani;

14. prende atto che nel 2016 26 parlamenti nazionali, su un totale di 41, hanno elaborato pareri motivati il cui numero è sceso a 19 nel 2017 e a 14 nel 2018; sottolinea che tale riduzione va di pari passo con una diminuzione complessiva dei pareri motivati;

15. sottolinea che l'andamento del numero di pareri e pareri motivati nel periodo 2007-2019 dimostra che i parlamenti nazionali chiedono sempre di più un maggiore dialogo politico e un maggiore coinvolgimento nel dibattito sulle politiche dell'UE e che stanno quindi dedicando un minore tempo all'analisi normativa delle proposte legislative dell'UE;

16. riconosce che il 2019 è stato il primo anno successivo all'introduzione del meccanismo di controllo della sussidiarietà in cui i parlamenti nazionali non hanno presentato alcun parere motivato, a seguito di un brusco calo dell'attività legislativa della Commissione nell'anno di transizione tra due mandati;

17. ricorda che la Commissione è tenuta a svolgere consultazioni quanto più ampie possibili con i portatori di interessi prima di qualsiasi proposta legislativa, tenendo conto della dimensione regionale e locale dell'azione prevista;

18. ricorda che l'applicazione del principio «Pensare anzitutto in piccolo» sancito nello «Small Business Act» è un elemento essenziale del test della proporzionalità, prima di qualsiasi proposta legislativa, e dovrebbe mirare a garantire che la voce delle PMI sia ascoltata e che i loro interessi siano tenuti in considerazione quanto prima, al fine di creare un contesto imprenditoriale favorevole per lo sviluppo delle PMI, che costituiscono la spina dorsale della nostra economia europea;

19. deplora la pratica in cui l'efficienza del processo decisionale dell'istituzione è sistematicamente invocata per rifiutare l'accesso ai documenti preparatori legislativi, da cui deriva il rischio che le deroghe all'accesso del pubblico ai documenti diventino la norma di fatto;

20. accoglie con favore la conclusione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio per le istituzioni dell'UE, compreso il Consiglio;

21. sottolinea che le valutazioni d'impatto ex ante, congiuntamente alle consultazioni con le parti interessate, costituiscono un importante strumento per prendere decisioni ben informate e uno strumento fondamentale al fine di garantire il rispetto della sussidiarietà e della proporzionalità; sottolinea la necessità di promuovere e incoraggiare il dialogo regolare e una consultazione adeguata e trasparente con tutte le parti interessate; accoglie con favore l'uso di strumenti per legiferare meglio e la cooperazione con diversi esperti pertinenti a livello di Unione nell'elaborazione delle valutazioni d'impatto; evidenzia la necessità di semplificare tali strumenti e di agevolarne la comprensione e l'utilizzo da parte dei portatori di interesse; sottolinea che vi è un'urgente necessità di migliorare le valutazioni d'impatto in generale per quanto riguarda la sussidiarietà e la proporzionalità; sottolinea che ogni analisi d'impatto, valutazione e controllo di qualità dovrebbe comportare un'analisi della sussidiarietà e della proporzionalità; accoglie con favore il ricorso a strumenti quali il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e il comitato per il controllo

normativo, che dal 2017 hanno cercato di individuare opportunità di semplificazione e riduzione dei costi inutili prima che la Commissione proponga la revisione di una normativa in vigore; si compiace inoltre dell'inserimento delle iniziative derivanti da tale attività nei programmi di lavoro annuali della Commissione e da monitorare nel quadro di valutazione REFIT; osserva, in tale contesto, che il programma di lavoro della Commissione per il 2020 comprende 44 iniziative nel quadro dell'esercizio REFIT; sottolinea che tali processi dovrebbero tenere conto degli impatti economici, ambientali e sociali in modo integrato ed equilibrato e ricorrere ad analisi sia qualitative che quantitative, nonché affrontare i costi della mancata armonizzazione a livello dell'UE; fa notare che gli strumenti di controllo possono essere sostenuti e potenziati ulteriormente da altri strumenti quali la piattaforma Fit for Future (F4F) o altre piattaforme dedicate simili; ritiene che il campo di azione della piattaforma REFIT debba essere ampliato, affinché non si occupi soltanto di oneri normativi ma anche di questioni di sussidiarietà e proporzionalità; ricorda che, affinché una regolamentazione sia adatta per il futuro, occorre assicurarne, tra le altre cose, la sostenibilità economica, sociale e ambientale; plaude al fatto che i due principi siano parte della verifica della qualità condotta dal comitato per il controllo normativo; pone tuttavia in evidenza il fatto che l'indipendenza del comitato potrebbe essere ulteriormente rafforzata;

22. sottolinea che la revisione sistematica della legislazione svolge un ruolo sempre più importante per conseguire una migliore regolamentazione; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si impegnino in una cooperazione più strutturata al fine di valutare l'applicazione e l'efficacia del diritto dell'Unione in vista del suo miglioramento; sottolinea la necessità dell'applicazione rapida, tempestiva e corretta della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri al fine di valutare adeguatamente la necessità di adottare ulteriori normative;

23. osserva che la «previsione strategica» potrebbe svolgere un importante ruolo ausiliare nell'adeguare la definizione delle politiche dell'UE alle esigenze future, garantendo che le iniziative a breve termine siano fondate su una prospettiva a lungo termine; riconosce che gli «elementi previsionali» saranno pienamente integrati nel programma «Legiferare meglio» della Commissione, nelle valutazioni di impatto e nelle valutazioni ex post; osserva altresì che la «previsione strategica» sosterrà il programma REFIT, il quale individua le opportunità per ridurre gli oneri regolamentari e garantire che le attuali legislazioni europee continuino a essere adatte per il futuro;

24. sottolinea che nel 2017 il comitato per il controllo normativo ha esaminato un totale di 53 valutazioni d'impatto e 17 valutazioni distinte; osserva che il 43 % di tali valutazioni d'impatto e il 41 % delle valutazioni esaminate dal comitato per il controllo normativo hanno inizialmente ricevuto pareri negativi e che, per quasi tutte le valutazioni d'impatto, i servizi dovevano migliorare le relazioni in modo da rispettare le norme di qualità del comitato; conclude che la qualità delle valutazioni e delle valutazioni d'impatto iniziali deve essere notevolmente migliorata; deplora il fatto che nel 2019 il comitato abbia esaminato solo una valutazione d'impatto;

25. sostiene l'impegno della Commissione a prevedere «una valutazione ex ante», prima di prendere in considerazione gli atti legislativi; è del parere che la Commissione e le autorità nazionali dovrebbero continuare a collaborare strettamente al fine di valutare l'effettivo impatto delle normative europee sui cittadini, sulle imprese e sull'ambiente; accoglie altresì con favore il contributo dei parlamenti nazionali alla valutazione ex ante tramite un dialogo politico informale, anche tramite pareri congiunti di iniziativa; invita inoltre gli Stati membri a garantire il recepimento, l'attuazione e l'applicazione rapidi e coerenti della legislazione e ad evitare pratiche che comportano requisiti amministrativi eccessivi e non giustificati che possono compromettere il buon funzionamento del mercato interno;

26. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a valutare un'ampia e completa gamma di potenziali normative sul mercato unico mediante valutazioni d'impatto; sottolinea che valutazioni d'impatto indipendenti e imparziali sono uno strumento essenziale e prezioso per contribuire ad adottare decisioni politiche ben informate attraverso il processo decisionale legislativo (pur rispettando il metodo comunitario), il che è necessario per rispondere rapidamente a sfide pressanti quali la transizione digitale e sostenibile; ritiene che il contenuto delle valutazioni d'impatto debba essere migliorato e il loro utilizzo esteso, tenendo conto di ulteriori elementi al fine di rendere il loro contributo più tempestivo e utile e di far sì che siano prese maggiormente in considerazione nell'ambito del processo decisionale a livello politico; ricorda inoltre il numero limitato di valutazioni d'impatto effettuate dal Parlamento e dal Consiglio sulle loro modifiche sostanziali;

27. sottolinea che il Parlamento dovrebbe, ove necessario, condurre internamente valutazioni d'impatto in relazione agli emendamenti sostanziali e alle loro potenziali conseguenze sulla proposta della Commissione prima di adottarli, qualora non siano già stati analizzati dalla Commissione e dai suoi servizi;

28. sottolinea il ruolo del Servizio Ricerca del Parlamento europeo, che prevede valutazioni d'impatto ex ante e analisi del valore aggiunto europeo delle proposte, nonché valutazioni dell'attuazione; ritiene che la cooperazione tra la Commissione e il Servizio Ricerca del Parlamento europeo possa essere migliorata, al fine di realizzare un'analisi semplificata, rapida e approfondita concernente l'azione legislativa e le sue modifiche sostanziali, le soluzioni alternative, i loro costi e benefici potenziali, gli oneri amministrativi previsti, la burocrazia per le PMI e il «costo della non Europa»;

29. accoglie con favore l'istituzione del portale web «Di' la tua» e i relativi miglioramenti e invita la Commissione a sviluppare ulteriormente tali strumenti, concedendo ai cittadini e ai portatori di interessi un accesso diretto e la partecipazione alla definizione delle politiche dell'UE;

30. suggerisce che la Commissione tenga debitamente conto delle raccomandazioni della Corte dei conti europea sul portale «Di' la tua», in particolare aumentando l'accessibilità linguistica delle consultazioni, al fine di consentire ai cittadini e ai portatori di interessi di decidere ciò che considerano di «ampio interesse pubblico»;

31. sostiene l'impegno della Commissione a prevedere revisioni delle politiche e incoraggia un maggiore ricorso alla valutazione ex post per garantire che si traggano insegnamenti in merito all'efficacia e ai benefici della legislazione, che a loro volta possono contribuire a ispirare l'elaborazione delle politiche future e a migliorare gli approcci normativi;

32. sottolinea che le valutazioni ex post sono inoltre uno strumento importante per valutare l'impatto della legislazione per i cittadini e le imprese, in cui si dovrebbe prestare particolare attenzione all'impatto sulle PMI;

33. esorta la Commissione a ricorrere sempre più spesso alle procedure di rifusione e codificazione al fine di semplificare il diritto derivato;

34. è favorevole alle risposte aggregate nel caso in cui sette o più parlamenti nazionali elaborino pareri motivati su una delle proposte legislative della Commissione, sebbene il loro numero non sia sufficiente a raggiungere la soglia richiesta per l'attivazione di un «cartellino giallo»; ritiene che ciò attribuisca maggiore visibilità ai pareri dei parlamenti nazionali;

35. prende atto del principio «one-in, one-out», basato sulla partecipazione dei portatori di interessi, attraverso il quale la Commissione intende assicurare che l'introduzione di nuovi oneri, in particolare per le microimprese e le PMI, sia compensata dalla soppressione di oneri equivalenti a livello dell'UE per i cittadini e le imprese nello stesso settore di attività; sottolinea che l'attuazione di detto approccio non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi di una migliore regolamentazione e sottolinea che non dovrebbe comportare decisioni meccaniche di abrogare la legislazione o abbassare il livello delle norme e che il suo obiettivo dovrebbe essere quello di modernizzare e riformare la legislazione dell'UE per far fronte alle nuove sfide della società; sottolinea che, benché sia opportuno evitare ulteriori oneri amministrativi superflui nella progettazione, nel recepimento e nell'attuazione degli atti dell'UE, ciò non dovrebbe tradursi né nella deregolamentazione né in una mancata regolamentazione, e non dovrebbe impedire ai parlamenti degli Stati membri di mantenere o adottare misure più ambiziose e di introdurre norme sociali, ambientali e in materia di protezione dei consumatori più elevate laddove il diritto dell'Unione definisca soltanto norme minime;

36. sottolinea che un processo decisionale amministrativo e legislativo aperto, efficiente, trasparente e indipendente è una condizione preliminare per politiche e regolamentazioni di elevata qualità; sottolinea che l'introduzione di procedure amministrative armonizzate contribuirebbe positivamente alla buona governance e a pratiche di regolamentazione nell'UE e rafforzerebbe il legame tra il processo decisionale da parte di esperti e la legittimità democratica;

37. plaude in tal senso all'istituzione, da parte della Commissione sulla base dell'esperienza acquisita con la piattaforma REFIT, della piattaforma Fit for Future nel 2020, un gruppo di esperti di alto livello comprendente vari portatori di interessi, esperti degli Stati membri e rappresentanti del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo, che assiste la Commissione nella ricerca di modalità per rendere più efficienti le normative europee, identificando le misure vigenti potenzialmente e inutilmente onerose, e nell'individuazione di misure di semplificazione e modernizzazione, anche mediante la digitalizzazione, al fine di assicurare che le leggi dell'UE aiutino, e non ostacolino, i cittadini e le imprese dell'UE;

38. incoraggia i parlamenti nazionali a coinvolgere i parlamenti regionali con poteri legislativi nelle iniziative legislative dell'Unione e ne sostiene la consultazione sistematica in merito alle principali iniziative, in particolare laddove vi è un legame con le competenze regionali; ricorda che tali parlamenti sono rappresentati in seno al Comitato delle regioni e possono essere consultati dai parlamenti nazionali a norma dell'articolo 6 del protocollo n. 2 del TFUE;

39. ricorda che l'innovazione digitale è in fase di rapido sviluppo e che gli imprenditori orientano attualmente l'agenda del digitale; ritiene pertanto di fondamentale importanza, fatti salvi i principi di sussidiarietà e proporzionalità, stabilire norme adeguate alle esigenze future che tengano il passo con l'innovazione digitale; rileva che molte delle priorità legislative fondamentali dell'UE per il 2017-2019 erano iniziative rientranti tra le competenze della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO), dedicate principalmente all'attuazione della strategia per il mercato unico e della strategia per il mercato unico digitale e incentrate al contempo su regolamenti volti a eliminare gli ostacoli ingiustificati e sproporzionati e a cogliere nuove opportunità a vantaggio di consumatori e imprese;

40. ricorda che la legislazione dell'UE sostituisce in generale 27 norme divergenti, il che contribuisce a ridurre la frammentazione del mercato interno; invita la Commissione, nel valutare la sussidiarietà e la proporzionalità, a garantire che le iniziative volte a realizzare un mercato interno più profondo e più equo rimangano un pilastro fondamentale della futura programmazione annuale, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori;

41. sottolinea la necessità di rivedere regolarmente gli obiettivi relativi al concetto di «Legiferare meglio» e di valutarli alla luce dei criteri dell'agenda «Legiferare meglio», compresi il monitoraggio e la rendicontazione; evidenzia la necessità che gli obiettivi siano ben equilibrati e valutati in relazione alla loro efficacia, tenendo conto delle risorse impiegate per le attività volte a migliorare la regolamentazione e per i contributi esterni; ricorda l'importanza di dati comparabili a livello dell'UE ai fini di tale valutazione e invita la Commissione a esaminare se l'uso degli strumenti per legiferare meglio sia servito a conseguire obiettivi quali il miglioramento dei risultati delle politiche;

42. invita la Commissione a tenere conto della presente risoluzione nell'elaborazione della sua comunicazione annunciata su «Legiferare meglio»;

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale europeo nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.